

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA – Sez. III

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. N. 3720/2026

nell'interesse della sig.ra **Emma Cunico**, nata a Negrar di Valpolicella l'11/05/2004, (C.F. CNCMME04E51F861C) e ivi residente in via Don Luigi Sturzo n. 5B, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso principale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFN80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Florian Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi della Basilicata – Potenza**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli studi di Bergamo**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- **Università degli studi del Sannio Benevento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli studi Macerata**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università Cattolica del Sacro Cuore**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio"**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università della Calabria**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università Europea di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- **Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi dell'Insubria – Varese**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi dell'Aquila**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi Link Campus University**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **Università LUM “Giuseppe Degennaro”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e con gli Avv.ti Canullo Lorenzo e Pecorari Paola
- **Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Università degli Studi di Napoli “Parthenope”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università del Piemonte Orientale**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università Politecnica delle Marche**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Sapienza Università di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università del Salento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- **Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Università Kore di Enna (UKE)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **Università Campus Bio-Medico di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio, non costituita in giudizio;
- **Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA) collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16055, non costituita in giudizio;
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all'esito dell'accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28 gennaio 2026;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

- delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti *"FAQ Commissioni MED25"*, destinate ai componenti delle Commissioni d'esame istituite presso ciascun Ateneo ai fini della correzione delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale



n. 418/2025, pubblicate e rese accessibili mediante la piattaforma WebApp disponibile al sito web <https://idp.mur.gov.it/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e1s2>;

- del Decreto Ministeriale n. 418/2025 e in particolare del relativo allegato n. 2 nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi;
- delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- degli atti, criteri, modalità operative e determinazioni relative alla fase di correzione e valutazione delle prove del semestre filtro a.a. 2025/2026, emersi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo;
- dei verbali (ove esistenti) di correzione delle prove;
- delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale di correzione predisposta dal CINECA;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, nella parte in cui incide sulla valutazione delle prove sostenute dalla parte ricorrente;

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo incardinato innanzi codesto Ecc.mo TAR, meglio indicato in epigrafe, parte ricorrente ha contestato la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

2. Nell'ambito del suddetto ricorso sono stati dedotti plurimi profili di illegittimità della procedura selettiva, ed in particolare:

1. l'erronea formulazione del quesito n. 1 della prova di Biologia del primo appello che ha inciso negativamente sul punteggio conseguito e, conseguentemente, sulla sua collocazione in graduatoria;
2. l'illegittima mancata considerazione del precedente percorso universitario svolto dalla ricorrente;



3. il mancato erroneo arrotondamento del punteggio della parte ricorrente che non le ha consentito di essere inserita correttamente in graduatoria;
 4. l'illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025 per violazione della legge delega del 14 marzo 2025, n. 26, e del d.lgs. del 15 maggio 2025, n. 71, nonché per violazione dei fondamentali principi in tema di selezioni pubbliche, tra cui, in particolare e tra l'altro, quello di immodificabilità del bando di concorso e dell'autovincolo;
 5. l'illegittima mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando;
 6. la mancata valutazione di tutti i voti ottenuti da parte ricorrente ai fini dell'inserimento in graduatoria;
 7. la violazione del principio dell'anonimato, verificatasi sia nelle fasi di svolgimento della prova sia nella fase di correzione delle stesse, inficiando in toto la procedura;
 8. la violazione del principio di trasparenza, non esistendo alcun verbale relativa alla fase di correzione delle prove dei candidati;
 9. l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).
3. Segnatamente, per quanto qui rileva, parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dedotto specifici profili di illegittimità afferenti, da un lato, alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame e, dall'altro, all'assenza di un'idonea verbalizzazione delle operazioni svolte dalle Commissioni d'esame locali.
- Con specifico riferimento a tali profili, sono stati denunciati i seguenti gravi vizi inerenti alle modalità di correzione delle prove:
- (i) l'assenza di criteri valutativi previamente determinati, univoci e uniformemente applicabili ai fini della correzione e della validazione delle domande a completamento;
 - (ii) il difetto di trasparenza dell'azione amministrativa, conseguente alla mancata verbalizzazione delle operazioni valutative svolte;
 - (iii) la violazione del principio di collegialità nell'ambito delle attività di correzione delle domande a completamento e di validazione delle prove d'esame;
 - (iv) la totale assenza di tracciabilità del procedimento amministrativo relativo alla

predisposizione, alla correzione e alla validazione delle domande a completamento.

4. La fondatezza di tali censure è stata, peraltro, rilevata anche da codesto Ecc.mo Collegio, nell'ambito di analoghi contenziosi aventi ad oggetto la medesima procedura selettiva, il quale ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre adeguati approfondimenti istruttori nei confronti del MUR, delle Università e del CINECA, proprio con riferimento *“al rispetto della trasparenza della procedura di correzione, alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette, agli elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a risposta aperta e alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato per la valutazione degli elaborati”* (cfr. tra le tante, TAR Lazio-Roma, 20 aprile 2026, n. 2281).

5. In data 29 aprile 2026 - successivamente alla notifica e deposito del ricorso introduttivo - parte ricorrente, è venuta a conoscenza delle istruzioni operative denominate *“FAQ Commissioni MED25”*, predisposte dal CINECA per le Commissioni locali incaricate della correzione delle prove.

Ebbene, dalla lettura di tale documentazione è emerso in modo inequivoco che le modalità concrete di correzione delle prove confermano integralmente — e anzi aggravano — i profili di illegittimità già denunciati con il ricorso principale.

In particolare, dalle FAQ risulta che i singoli commissari hanno potuto qualificare come corretta la risposta fornita dal candidato e attribuire il relativo punteggio anche se tale termine:

- **non rientrava nell'elenco dei sinonimi individuati dalla Commissioni ministeriale** e quindi non era presente nella lista resa disponibile alle commissioni locali;
- **non era stato considerato quale ulteriore sinonimo “accettabile” dalla Commissione ministeriale** e, quindi, non fosse stato integrato nella piattaforma a seguito della segnalazione al Supporto Cineca;
- **era stato classificato come “errato” dal sistema OCR;**
- **la valutazione delle prove non è stata effettuata dalle Commissioni locali in modo collegiale ma in modo individuale da parte di ciascun commissario, con successiva validazione del solo Presidente, il quale poteva modificare discrezionalmente le valutazioni già effettuate dai singoli commissari;**

- la stessa prova poteva essere **riassegnata ad altro commissario in caso di mancato completamento entro le tre ore**, incidendo sulla continuità della valutazione della prova già avviata da altro commissario;
- **non è stata garantita alcuna tracciabilità pubblica delle modifiche né un sistema trasparente di verbalizzazione**;
- veniva espressamente riconosciuto che il sistema automatico poteva fornire **interpretazioni errate o parziali delle risposte scritte** alle domande a completamento.

Come meglio si vedrà nel prosieguo del presente ricorso, le risultanze delle FAQ hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni fornite agli scriventi difensori dal Prof. Andrea Bellelli, Professore Ordinario di Chimica e Propedeutica Biochimica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" già Presidente della Commissione incaricata della revisione delle prove, svoltesi nelle date del 20 novembre e del 10 dicembre 2025, con riferimento alle domande a completamento.

6. La documentazione acquisita in data 29 aprile u.s. dimostra, dunque, che le Commissioni locali hanno operato in assenza di criteri predeterminati, uniformi e vincolanti su scala nazionale, esercitando un margine valutativo ampio e non adeguatamente disciplinato, determinando una evidente disomogeneità nelle valutazioni delle prove, tale per cui risposte identiche hanno ricevuto trattamenti differenti a seconda dell'orientamento seguito dalla singola Commissione locale.

Emblematico, in tal senso, come meglio si vedrà *infra*, è quanto emerge dal verbale della Commissione di Biologia dell'Università degli Studi di Palermo, dal quale si evince che i commissari, pur avendo rilevato la presenza di risposte scientificamente corrette non ricomprese tra i sinonimi selezionabili sulla piattaforma CINECA, hanno deliberatamente deciso di attenersi rigidamente all'elenco chiuso predisposto dal sistema informatico, determinando, così, il mancato riconoscimento di risposte pacificamente corrette sotto il profilo scientifico.

9. Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito nella sede di prima scelta e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente

illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. – SULLA OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli art. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e/o falsa applicazione delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti "FAQ Commissioni MED25", destinate ai componenti delle Commissioni d'esame istituite presso ciascun Ateneo. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà.

Come già denunciato nel ricorso introduttivo e confermato dall'analisi in data 29 aprile u.s. delle "FAQ Commissioni MED25", destinate ai componenti delle Commissioni locali, gli esiti del c.d. "semestre filtro" risultano illegittimi in quanto il Ministero dell'Università e della Ricerca con i relativi decreti attuativi, ha omissso di predeterminare, prima dello svolgimento delle prove, i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati, in aperta violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.

Com'è noto, nelle procedure selettive pubbliche costituisce principio fondamentale e inderogabile quello secondo cui la Commissione esaminatrice è tenuta a fissare preventivamente i criteri di valutazione delle prove, prima dell'avvio dell'attività valutativa, così da garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra tutti i candidati.

Tale principio non assolve ad una funzione meramente formale, ma rappresenta una garanzia sostanziale posta a tutela dei candidati, poiché consente di evitare che la valutazione venga effettuata secondo parametri mutevoli, discrezionali o elaborati successivamente alla conoscenza degli elaborati dei candidati.

La lacuna è tanto più grave ove si consideri la peculiare struttura delle prove d'esame che caratterizza il semestre filtro.

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa in esame, infatti, il D.M. n. 418/2025, così come i successivi provvedimenti ministeriali attuativi della riforma, non contiene alcuna preventiva indicazione circa i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di correzione delle prove, il valore delle singole risposte date alle domande a completamento, né i parametri tecnico-valutativi destinati a guidare l'operato delle Commissioni locali.

L'Allegato n. 2 al citato D.M. n. 418/2025, al punto 4, stabilisce che ciascuna prova è composta da n. 31 quesiti, suddivisi in 15 domande a risposta multipla e n. 16 domande a completamento:

- per le prime, il decreto prevede cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta;
- per le seconde, invece, è richiesto al candidato l'inserimento della parola mancante all'interno di uno spazio bianco, di cui una sola è la parola corretta.

Nel Decreto ministeriale sono state, quindi, indicate solamente le modalità di svolgimento della prova, ma non anche i criteri per valutarla; nel dettaglio, veniva indicata la composizione delle domande, la durata della prova e il punteggio massimo conseguibile per ciascuna domanda.

Emerge, pertanto, come non siano stati fissati i criteri di valutazione delle domande a completamento, non avendo indicato l'Amministrazione quali elementi erano da considerare dalle Commissioni locali ai fini della valutazione positiva della parola indicata dal candidato; ad esempio, non viene fatto alcun cenno a parametri generalmente utilizzati nelle selezioni pubbliche come l'aderenza della risposta al quesito posto. Stante l'impossibilità per il candidato di scegliere una univoca risposta corretta.

Risulta pertanto per *tabulas* dimostrata la circostanza che la Commissione ministeriale abbia completamente omissso di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione delle prove orali.

Eppure, proprio la peculiare presenza delle domande “a completamento”, rendeva imprescindibile la preventiva fissazione di criteri valutativi chiari e dettagliati, stante che la suddetta tipologia di quesiti comporta inevitabilmente evidenti problematiche interpretative relative, ad esempio, all’ammissibilità di sinonimi, abbreviazioni, varianti terminologiche o formulazioni equivalenti sul piano scientifico.

Nonostante ciò, il MUR si è limitato a prevedere genericamente che *“la valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame”*, demandando integralmente a quest’ultima la determinazione concreta dei punteggi e delle modalità valutative, senza alcuna preventiva formalizzazione dei relativi criteri.

Ne consegue che la previsione ministeriale non può dirsi sufficiente perché non vengono specificati:

- a) i parametri utilizzati dal sistema informatico per la rilevazione delle risposte;
- b) le modalità attraverso cui le Commissioni locali avrebbero potuto verificare, correggere o discostarsi dagli esiti restituiti dal sistema stesso;
- c) i limiti del potere di revisione delle Commissioni locali;
- d) le modalità di gestione di eventuali problematiche interpretative delle risposte connesse alle domande a completamento.

La disciplina ministeriale, dunque, si pone in insanabile contrasto con quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 che prescrive espressamente che *“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Calando detta previsione nel caso di specie, tutto questo non è avvenuto: in effetti, la Commissione ministeriale, nel caso in questione, ha omissso di predisporre dei criteri di valutazione uniformi applicabili su scala nazionale.

Di contro, i candidati sono stati sottoposti ad una procedura selettiva “al buio” senza conoscere preventivamente le regole effettive della valutazione, con conseguente compromissione dei principi di trasparenza e prevedibilità dell’azione amministrativa.

L’omessa predeterminazione dei criteri valutativi ha, dunque, determinato un evidente *vulnus* alla *par condicio* dei partecipanti, lasciando alle Commissioni locali un margine di discrezionalità incompatibile con la natura selettiva della procedura e con le garanzie minime richieste dall’ordinamento giuridico.

In altri termini, il MUR ha attribuito alle Commissioni locali il compito di valutare le prove senza tuttavia predeterminare criteri uniformi applicabili su scala nazionale e, contestualmente, ha subordinato tale attività ad una rilevazione informatica disciplinata in modo del tutto generico ed incompleto.

Il risultato è stato quello di lasciare alle singole Commissioni un ampio margine di discrezionalità privo di adeguati parametri vincolanti, in evidente contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e uniformità che devono necessariamente governare una peculiare procedura selettiva nazionale come quella di specie destinata all’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e alla formazione degli aspiranti futuri medici del Servizio Sanitario Nazionale.

Sul punto, il Giudice amministrativo ha chiarito che «*la determinazione dei criteri costituisce un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione*» (cfr. *ex multis*, TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29.01.2024, n. 1746; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2019, n. 495 e – con specifico riferimento alle prove orali – Tar Bari, I, 21 gennaio 2020, n. 65).

In plurime occasioni, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. in termini, TAR Lazio, Sez. V, 18 marzo 2024, n. 5361 e Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4247) che in fattispecie analoghe ha statuito che *“la votazione numerica [...] non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate”*.

Come ha affermato il Consiglio di Stato nella citata sentenza *“Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)”*. Pertanto, conclude, rilevando che *“In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo”*.

Il precetto stabilito dall'art. 12 comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, dunque, è volto ad eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

La contraddittorietà della disciplina emerge ancor più chiaramente ove si consideri che, nonostante l'apparente centralità attribuita alla procedura informatica del CINECA, come meglio si vedrà *infra* (cfr. § n. 2), la concreta applicazione della normativa ha dato luogo, nella prassi, a significative deviazioni rispetto al modello delineato dal decreto ministeriale, con conseguenti difformità valutative e applicative incompatibili con l'esigenza di assicurare parità di trattamento tra tutti i candidati sul territorio nazionale.

Ne deriva che gli esiti delle prove impugnate risultano affetti da illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente necessità di annullamento dei provvedimenti gravati.

2. SULLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DERIVANTE DALL'ASSENZA DI CRITERI VALUTATI UNIFORMI E PREDETERMINATI SU SCALA NAZIONALE.

Violazione e/o falsa applicazione delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti "FAQ Commissioni MED25", destinate ai componenti delle Commissioni d'esame istituite presso ciascun Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione del D.m. n. 418/2025 e del relativo Allegato n. 2. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio concorsuale.

Come già anticipato nel motivo precedente, l'omessa preventiva determinazione di criteri valutativi uniformi ha inevitabilmente determinato un indebito eccesso di potere delle Commissioni esaminatrici, le quali si sono trovate ad operare in assenza di parametri chiari, vincolanti e previamente formalizzati.

In mancanza di regole valutative predeterminate, infatti, il procedimento di correzione delle prove è stato rimesso a valutazioni inevitabilmente soggettive e mutevoli, con conseguente

adozione di soluzioni difformi rispetto a quesiti identici e di trattamenti non uniformi tra candidati partecipanti alla medesima procedura selettiva nazionale.

Le criticità del sistema sono emerse con particolare evidenza nella valutazione delle domande a completamento.

Sin dalle prime operazioni valutative, infatti, i commissari d'esame hanno rilevato l'impossibilità di ricondurre molte delle risposte fornite dai candidati e ritenute corrette ad un'unica espressione lessicale, in aperto contrasto con la disciplina di cui al D.M. n. 418/2025, secondo cui ciascun quesito avrebbe dovuto ammettere una sola risposta esatta.

Proprio per far fronte a tali difficoltà, il CINECA ha predisposto, all'interno della piattaforma "Web App", un elenco di sinonimi ritenuti accettabili.

Le numerose problematiche emerse nel corso delle operazioni valutative, tuttavia, hanno reso necessario introdurre un ulteriore meccanismo di segnalazione al c.d. "Supporto CINECA", con cui i commissari potevano sottoporre ulteriori termini al vaglio del supporto tecnico, il quale, a sua volta, li trasmetteva alle Commissioni centrali incaricate della predisposizione dei quesiti, al fine di incrementare la lista dei sinonimi.

Tale sistema, lungi dal garantire uniformità valutativa, ha finito per confermare l'assoluta incertezza dei criteri applicabili.

E infatti, la procedura concretamente adottata dal MUR e dal CINECA non ha garantito un'effettiva valutazione uniforme, lasciando ai singoli commissari un ampio margine di intervento discrezionale, consentendo loro di ritenere corretta una risposta anche nei casi in cui essa:

- non rientrava nell'elenco dei sinonimi previamente individuati dalla Commissione ministeriale;
- non era stata validata quale sinonimo accettabile dalla Commissione centrale a seguito della segnalazione al Supporto CINECA;

- era stata qualificata dal sistema informatico come errata all'esito della lettura OCR.

Ne deriva che il sistema di correzione non era fondato su criteri oggettivi, uniformi e predeterminati, bensì su valutazioni discrezionali affidate alle singole Commissioni locali.

La radicale inadeguatezza del sistema è stata, peraltro, confermata dalla stessa esperienza operativa delle Commissioni d'esame.

Come anticipato in narrativa, il Prof. Andrea Bellelli, Ordinario di Chimica e Propedeutica Biochimica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", già Presidente della Commissione incaricata della revisione delle prove del semestre filtro, ha evidenziato come, nel corso delle operazioni di correzione, siano emerse numerose criticità derivanti dalla presenza di sinonimi non previsti nelle liste predisposte a livello centrale dalla Commissione ministeriale, ma non ivi ricomprese anche se scientificamente corrette.

In tali casi, la Commissione da lui presieduta ha proceduto ad una autonoma valutazione scientifica, discostandosi dalle indicazioni del sistema e adottando un criterio interpretativo più permissivo, ritenendo corrette anche risposte non presenti nel menù dei sinonimi.

Emblematico è il caso della domanda a completamento relativa al quesito di chimica del primo appello "*L'ammoniaca forma lo ione ammonio mediante un legame covalente... con un protone*" in cui sono state ritenute corrette dalla Commissione della Sapienza sia la parola "*Dativo*" (i.e. risposta attesa) sia la parola "*Polare*" (i.e. risposta fornita da molti candidati), in quanto entrambe considerate esatte dalla Commissione, pur non qualificati dal sistema come sinonimi (cfr. screenshot della domanda a completamento e del modulo risposte da cui si evince che la parola indicata come corretta è "*dativo*"):

22 L'ammoniaca forma lo ione ammonio mediante un legame covalente con un protone

Domanda 22		DATIVO	dativo Vedi sinonimi	RISPOSTA CORRETTA	☒	☐	☐
					Corretta	Errata	Non data
					1	-0.1	0

Tale *modus operandi* evidenzia in modo inequivocabile come:

- le domande a completamento non siano state formulate in modo tale da consentire l'individuazione di un'unica risposta esatta, risultando, al contrario, suscettibili di plurime soluzioni linguisticamente e scientificamente corrette;
- la liste dei sinonimi presenti nella piattaforma fossero incomplete;
- il sistema consentiva ai singoli commissari di qualificare come corretta una determinata risposta anche in assenza di sua inclusione nell'elenco dei sinonimi predeterminati e persino a fronte di un riscontro negativo da parte delle Commissioni centrali a seguito della relativa segnalazione al "Supporto Cineca", permettendo comunque l'attribuzione del punteggio positivo al quesito;
- le Commissioni locali abbiano esercitato margini discrezionali differenti le une dalle altre;
- risposte identiche abbiano ricevuto trattamenti diversi a seconda dell'interpretazione più restrittiva o permissiva scelta dalla singola Commissione d'esame;
- il sistema predisposto dal CINECA non è stato idoneo a garantire uniformità valutativa.

La dedotta illegittimità, peraltro, risulta ancor più grave ove si consideri che era del tutto assente un sistema di verbalizzazione analitica delle decisioni assunte dalle singole Commissioni locali, stante che – come dichiarato dal medesimo Professore – non sono stati redatti verbali delle riunioni interne relative ai criteri interpretativi adottati, **determinando una inaccettabile disomogeneità applicativa su scala nazionale.**

A titolo esemplificativo, come emerge *ictu oculi* dalla lettura del verbale di correzione redatto dalla Commissione d'esame di Biologia dell'Università di Palermo i commissari, in presenza di risposte scientificamente corrette non presenti nella piattaforma WebApp, hanno deciso di attenersi rigidamente all'elenco dei sinonimi predisposto dal CINECA, escludendo le suddette risposte dal novero di quelle valutabili positivamente (cfr. screenshot verbale dell'Università di Palermo):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate “corrette”. In questi casi, in accordo con l’intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l’apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l’aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Un simile approccio si pone in evidente contrasto con le determinazioni assunte dalla Commissione della Sapienza che ha, invece, riconosciuto validità anche a risposte non presenti nel menù dei sinonimi accettabili.

A ben vedere l’operato che appare più corretto, in ossequio a quanto previsto dalle “*FAQ Commissioni MED25*” predisposte dal CINECA, risulta essere quello posto in essere dall’Ateneo della Sapienza in quanto le istruzioni imponevano e quindi obbligavano ai commissari di esame di valutare tutte le risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, dalla n. 16 alla n. 31, conferendo il pieno potere ai commissari di valutare le risposte dei candidati e attribuendo il relativo punteggio.

Tuttavia, in ragione della lacunosità del quadro normativo e dell’assenza di criteri predeterminati, sono state assunte decisioni difformi da parte delle Commissioni locali che hanno inciso, su scala nazionale, sull’attribuzione dei punteggi a candidati che hanno fornito risposte identiche ai medesimi quesiti.

Tale margine discrezionale, in quanto privo di una puntuale disciplina e non assistito da adeguati meccanismi di tracciabilità, ha di fatto comportato che, a fronte di risposte identiche fornite dai candidati, sono state adottate valutazioni difformi da parte delle diverse Commissioni locali, in ragione del diverso orientamento interpretativo – più restrittivo ovvero più permissivo – seguito da ciascuna di esse.

Nell'ambito di procedure selettive nazionali è principio consolidato quello secondo cui occorre garantire l'uniformità nella valutazione delle prove di esame: l'eventuale libertà delle singole sottocommissioni locali di adottare criteri divergenti — più restrittivi o più permissivi — non può ritenersi legittima espressione di discrezionalità tecnica, ma si traduce, in concreto, in un trattamento arbitrariamente differenziato di candidati che versano in identica situazione in evidente contrasto con i principi di **imparzialità e buon andamento** di cui all'art. 97 Cost. e di **uguaglianza** sancito dall'art. 3 Cost.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, ha affermato che la preventiva fissazione di criteri uniformi di valutazione rappresenta non già un adempimento meramente formale, bensì una condizione di legittimità sostanziale dell'intera procedura selettiva e trova la propria *ratio* nell'esigenza di assicurare che candidati posti nella medesima situazione — i.e., che abbiano fornito risposte identiche ai medesimi quesiti — ricevano un trattamento omogeneo, indipendentemente dalla Commissione (o sottocommissione) territorialmente competente a valutarli.

E ancora, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7115 del 2018, ha affermato in termini netti che *“non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, sia del tutto mancata l'indispensabile e compiuta predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove dei candidati, sia nel bando (che si è limitato a disciplinare lo svolgimento della selezione, il contenuto delle prove e le modalità di calcolo del voto numerico espresso in trentesimi) sia, successivamente, ad opera della Commissione esaminatrice”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 dicembre 2018 sentenza n. 7115; cfr. TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 4614/2026).

Tale **vulnus** normativo emerge con ancora maggiore evidenza ove si consideri che le citate FAQ imponevano ai commissari d'esame un obbligo di valutazione integrale di tutte le domande a completamento (dalla n. 16 alla n. 31), raccomandando espressamente ai medesimi di verificare tutte le risposte e non solo quelle incerte ma anche quelle già ritenute corrette dal sistema informatico, e riconoscendo, al contempo, l'intrinseca inaffidabilità del sistema OCR, incapace di cogliere tutte le sfumature delle risposte scritte (cfr. screenshot della FAQ di seguito riportato):



- Per ogni prova il Commissario dichiara di avere valutato tutte le domande dalla 16 alla 31 non solo quelle indicate come incerte (in giallo), quindi devono essere controllarle tutte?

6



- o Trattandosi di una Commissione incaricata della valutazione di una prova d'esame, l'attenzione si può concentrare in particolare sui quesiti per i quali il sistema segnala un esito incerto; tuttavia, la valutazione deve essere sempre complessiva, poiché si traduce nell'attribuzione di un punteggio finale. Il sistema ha una funzione di ausilio alla correzione, ma il profilo di responsabilità rimane invariato per ogni prova, indipendentemente dai suggerimenti forniti dalla piattaforma. Si raccomanda pertanto di prestare massima attenzione a tutti i quesiti, inclusi quelli che il sistema interpreta come corretti. La piattaforma, infatti, offre una prima lettura automatica, ma non è in grado di interpretare o di cogliere tutte le sfumature delle risposte scritte a mano dagli studenti. In alcuni casi, la lettura automatica potrebbe risultare parziale o imprecisa: per questo la revisione accurata da parte della Commissione è sempre essenziale.

- **È possibile modificare una valutazione pre-valorizzata dal sistema? Ad esempio, possiamo marcare come corretta una risposta classificata come errata se riteniamo sia corretta?**
 - o Sì, è possibile intervenire in modifica ed il sistema terrà traccia della modifica della risposta pre-valorizzata.

L'attribuzione del punteggio si rivela, pertanto, intrinsecamente aleatoria, non tracciabile e non verificabile, risultando esposta a margini di discrezionalità non previamente delimitati.

Ne consegue che l'operato delle Commissioni locali risulta affetto da evidente eccesso di potere, essendosi la valutazione concretamente sviluppata in assenza di criteri previamente definiti e uniformemente applicabili.

3. SULL'ASSENZA DI COLLEGIALITÀ, CONTINUITÀ E ADEGUATA VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE. *Violazione dell'art. 3 e 97 cost. - Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.*

Senza recesso alcuno dalle superiori contestazioni formulate, la fase di correzione delle prove risulta, altresì, affetta da un ulteriore e autonomo profilo di illegittimità, strettamente connesso

alla violazione del principio di collegialità, per come delineato dalla *Lex specialis* della procedura selettiva.

In particolare, l'Allegato n. 2 al D.M. n. 418/2025 prevede espressamente la nomina, presso ciascun Ateneo, di una apposita Commissione d'esame incaricata della correzione delle prove.

Tale previsione, lungi dal costituire una mera disposizione organizzativa, individua il soggetto titolare della funzione valutativa e implica, secondo i principi consolidati dell'ordinamento amministrativo, che l'attività di correzione debba essere espressione dell'organo collegiale nel suo complesso. La collegialità, infatti, rappresenta una garanzia sostanziale di imparzialità e uniformità della valutazione, in quanto assicura il confronto tra i componenti della Commissione esaminatrice, la condivisione dei criteri applicativi e la riferibilità del giudizio finale all'intero organo e non al singolo commissario.

Le concrete modalità operative della correzione, tuttavia, si pongono in evidente contrasto con tale assetto normativo.

Dalle istruzioni operative contenute nelle “FAQ Commissioni MED25” emerge come la valutazione delle domande a completamento non sia stata effettuata dalle Commissioni locali mediante un procedimento collegiale, ma attraverso una serie di interventi individuali dei singoli docenti, chiamati a verificare autonomamente le risposte dei candidati

Ne deriva che il momento decisivo della valutazione non si è svolto in forma collegiale, ma è stato rimesso alla determinazione del singolo commissario, senza che sia stato richiesto, come invece doveva essere, un obbligatorio confronto tra i membri della Commissione, né una deliberazione comune sui criteri applicativi né sulla valutazione finale.

Anzi, nelle predette Faq è espressamente previsto che “non succederà mai che la stessa prova sia valutata contemporaneamente da più Commissari” e che “tutti i membri della commissione devono correggere le prove a loro assegnate, e non quelle degli altri” (cfr. screenshot della relativa Faq):

- **Una stessa prova può essere valutata contemporaneamente da più Commissari?**
 - *Ad ogni Commissario è assegnato un pacchetto di prove da valutare. Una prova rimane al Commissario che la sta valutando per un massimo di tre ore, se la valutazione non viene conclusa in questo lasso temporale la prova oggetto di valutazione viene riassegnata ad un altro Commissario. **Non succederà mai che la stessa prova sia valutata contemporaneamente da più Commissari.***

- **Tutti i membri di una commissione devono correggere delle prove, oppure si può accedere in gruppo da un solo account?**
 - *L'account è esclusivo, quindi ogni Commissario ha il suo. I Commissari sono liberi di riunirsi collegialmente nella stessa stanza nel momento della valutazione. In ogni caso, **tutti i membri della commissione devono correggere le prove a loro assegnate, e non quelle degli altri.***

È di tutta evidenza, pertanto, che una simile modalità operativa si pone fortemente in contrasto con il principio di collegialità dell'organo esaminatore – presidio indefettibile di imparzialità, uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa – con conseguente radicale illegittimità della procedura selettiva nel suo complesso!

La violazione del principio di collegialità assume, peraltro, particolare gravità proprio con riferimento alle domande a completamento, le quali, per loro natura, implicano margini di interpretazione non eliminabili.

Ed infatti, anche le richiamate “FAQ Commissioni MED25” confermano le criticità insite nel sistema di correzione previsto dall'Amministrazione, ammettendo che:

- il meccanismo di lettura ottica (OCR) è suscettibile di fornire interpretazioni imprecise;
- in contrasto con l'impostazione originaria della prova, non è sempre individuabile un'unica parola esatta, potendo invece sussistere una pluralità di sinonimi egualmente corretti;

- conseguentemente, possono ricorrere risposte scientificamente valide non previamente ricomprese nell'elenco dei sinonimi inseriti nella piattaforma "WebApp" dedicata alla correzione.

Simili ammissioni, lungi dal costituire meri rilievi tecnici, attestano l'intrinseca inadeguatezza del sistema valutativo adottato che si rivela incapace di assicurare una correzione oggettiva, uniforme e rispettosa dei principi di correttezza scientifica e parità di trattamento, con evidente compromissione della legittimità dell'intera procedura selettiva.

Di contro, in presenza di tali criticità, il procedimento valutativo avrebbe richiesto una gestione collegiale della valutazione delle prove, fondata su criteri predeterminati e idonei a garantire uniformità di trattamento tra i candidati.

La procedura adottata, invece, ha demandato la soluzione dei casi dubbi al singolo docente, senza determinare né criteri vincolanti previamente deliberati dalla Commissione centrale né un meccanismo di uniformazione nazionale delle decisioni assunte dalle Commissioni locali e neppure una adeguata verbalizzazione delle determinazioni assunte dalle singole Commissioni locali.

Ne deriva che il giudizio finale non è riconducibile alla Commissione come organo collegiale, ma alla sommatoria di valutazioni individuali, adottate in modo non coordinato e uniforme dai singoli commissari: la valutazione avrebbe dovuto, invece, essere necessariamente uniforme, poiché differenze minime di punteggio determinano effetti decisivi sull'ammissione o meno del candidato al corso di laurea.

La frammentazione della funzione valutativa ha comporta il rischio concreto, com'è accaduto nei fatti, per il quale identiche risposte siano state valutate in modo differente a seconda del docente che ha valutato le prove, con evidente violazione del principio di *par condicio*.

Sul punto, il Giudice Amministrativo, in più occasioni, ha chiarito la necessaria collegialità della Commissione soprattutto in casi discordanti, come è accaduto nel caso di specie per la correzione delle domande a completamento caratterizzata da forti dubbi da parte delle Commissioni locali e ha affermato che deve essere considerato illegittimo "il giudizio negativo sul



candidato espresso dalla Commissione perché frutto di un richiamo ai giudizi espressi dai singoli Commissari, senza alcuna valutazione collegiale complessiva da parte della Commissione stessa, che sarebbe stata, invece, necessaria alla luce dei giudizi assai discordanti formulati sul candidato da ciascun Commissario; aveva ritenuto, altresì, illogici e contraddittori i giudizi individuali negativi (di due Commissari su cinque)” (cfr. TAR Lazio - Roma, 20 agosto 2024, n. 15890/2024; Consiglio di Stato, 18 ottobre 2022, n. 8876/2022, TAR Lazio - Roma, Sez. III Terza, 25 marzo 2019, n. 3904).

E ancora, l'[Ecc.mo](#) Giudice Amministrativo ha stabilito che “*Consolidata giurisprudenza sostiene che la regola del collegio perfetto deve essere osservata in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5137). Nello specifico, il Consiglio di Stato ha indicato i seguenti momenti in cui è richiesto il collegio perfetto: fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali*” gli unici in cui, infatti, non è stata ritenuta necessaria la prescritta collegialità sono riferibili alle “operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio che non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio” (cfr. TAR Lazio- Roma, Sez III bis, n. 1456/2023).

Sotto altro profilo, la procedura adottata determina una contraddizione interna rispetto alla *Lex Specialis*: il D.M. n. 418/2025 ha individuato quale organo deputato alla correzione delle prove la Commissione e, pertanto, la funzione non può essere surrogata da un sistema di valutazioni individuali.

La prescritta e necessaria collegialità, infatti, non può essere ridotta a un dato meramente formale, ma deve tradursi in modalità operative effettive, idonee a garantire la partecipazione dell'organo nel suo complesso alla formazione del giudizio.

Nè può accettarsi che sia sufficiente la sola validazione effettuata dal Presidente della Commissione al quale peraltro è stato addirittura conferito il potere in via autonoma di modificare la valutazione effettuata dal commissario cui la prova medesima era stata assegnata.

Ma vi è di più!

Le valutazioni effettuate dal Presidente risultano integralmente sottratte a qualsivoglia forma di controllo effettivo, atteso che la validazione delle prove da lui esaminate – in qualità di commissario – è stata rimessa al medesimo soggetto, con conseguente sovrapposizione tra funzione valutativa e funzione di verifica (cfr. screenshot delle relative Faq di seguito riportate):

- **Il Presidente può agire su domande già valutate dai membri della sua Commissione?**

- o Sì, il Presidente può valutare, essendo lui stesso un Commissario e successivamente può procedere alla validazione **sia delle prove da lui valutate che di quelle valutate dagli altri Commissari. Qualora dovesse riscontrare una discordanza nella valutazione data ad uno o più quesiti, può, quindi, modificare la valutazione.**

Occorre sottolineare che la validazione ad opera del Presidente sia stata meramente formale e concretamente irrealizzabile se si considera che le correzioni sono state effettuate solamente in 5 giorni.

Come emerge dalla documentazione versata in atti, a titolo esemplificativo, presso l'Ateneo della Sapienza hanno sostenuto la prova oltre 4.000 candidati nella seduta del 20 novembre 2025 ed oltre 3.500 nella seduta del 10 dicembre 2025, con la conseguenza che ogni commissario ha valutato nel brevissimo termine concesso una media di oltre n. 200 prove di esame per la prima seduta ed oltre n. 170 per la seconda seduta. Il Presidente, inoltre, non solo è stato chiamato a valutare le prove di propria competenza quale componente della Commissione, ma ha, altresì, riesaminato tutti gli elaborati già corretti dagli altri membri, confermandone o modificandone gli esiti, procedendo alla validazione finale sulla piattaforma Infostud mediante il *facsimile* predisposto dall'Amministrazione (cfr. screenshot FAQ):

- **Le correzioni procederanno dal 15 al 19. Il **presidente** può convalidare giornalmente le risposte valutate, o è necessario farlo alla fine?**
 - *Non c'è nessun limite, il **Presidente** può validare le prove via via, oppure tutte in un unico momento.*

Alla luce delle superiori argomentazione, risulta di indubbia evidenza che la fase di correzione è affetta da un vizio strutturale che incide direttamente sulla legittimità della valutazione e, conseguentemente, della graduatoria nazionale fondata sui punteggi così attribuiti.

3. SULLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI VERBALIZZAZIONE E TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. *Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione.*

Come già anticipato in questa sede e in sede di ricorso introduttivo, la fase di correzione delle prove d'esame risulta, altresì, illegittima per difetto di verbalizzazione e tracciabilità delle operazioni valutative adottate dalle Commissioni locali.

Com'è noto, in una procedura selettiva, la verbalizzazione non costituisce un adempimento meramente formale, ma rappresenta lo strumento essenziale attraverso il quale è possibile verificare la regolarità dell'azione amministrativa, ricostruire le operazioni compiute, individuare i criteri valutativi seguiti e consentire al candidato di esercitare il proprio diritto di difesa.

Nell'ambito della procedura di valutazione delle prove del c.d. semestre filtro, invece, le Università si sono limitate a registrare le operazioni di correzione unicamente sul *facsimile* consegnato dal Ministero da cui emerge solamente che *“la Commissione, mediante accesso individuale alla piattaforma informatica dedicata (WebApp CINECA) tramite credenziali SPID e/o CIE, ha proceduto alla correzione di n. 3041 prove di esame”* e che *“Tutte le operazioni di correzione effettuate dai singoli componenti della Commissione, inclusi i punteggi attribuiti e la relativa associazione ai codici etichetta dei candidati, sono registrate e conservate all'interno della suddetta piattaforma informatica. Tale*

piattaforma è accessibile al Presidente, ai componenti della Commissione e al CINECA per la gestione tecnica. Al termine delle attività di correzione, il Presidente, previa verifica delle operazioni compiute dai Commissari, ha provveduto alla validazione delle prove direttamente all'interno della piattaforma informatica".

La tracciabilità interna della piattaforma, ove esistente, non equivale a verbalizzazione amministrativa: la mera registrazione tecnica dell'operazione compiuta da un utente sulla piattaforma informatica non consente di ricostruire percepire il percorso logico e decisionale seguito dalla Commissione.

Se la mera registrazione può attestare che un commissario ha effettuato una determinata operazione, la verbalizzazione amministrativa consente di comprendere la motivazione per la quale la decisione sia stata assunta, sulla base di quali criteri, su quale estensione applicativa e quali effetti ha prodotto sugli altri candidati.

L'assenza di verbalizzazione analitica impedisce di verificare se una determinata risposta sia stata considerata corretta per tutti i candidati o solo per alcuni, se una decisione interpretativa sia stata applicata retroattivamente a tutte le prove già corrette, se vi sia stata uniformità tra Commissioni diverse e se il Presidente abbia effettivamente riesaminato le schede validate.

Ne deriva una lesione diretta del diritto di difesa della parte ricorrente, la quale non è posta in condizione di conoscere e contestare compiutamente il percorso valutativo che ha determinato il proprio punteggio.

Donde l'illegittimità della procedura di valutazione anche sotto tale profilo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della presente domanda cautelare, ai sensi del 55 c.p.a. tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris* quanto sotto il profilo del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus* i documenti sopravvenuti acquisiti da parte ricorrente confermano integralmente la fondatezza delle censure già articolate con il ricorso introduttivo.

Tali FAQ hanno infatti dimostrato in modo inequivoco che:

- la procedura di correzione delle domande a completamento non è stata regolata da criteri



uniformi, predeterminati e vincolanti;

- le singole Commissioni locali hanno disposto di un ampio margine discrezionale nella validazione delle risposte;
- è stata consentita la modifica discrezionale degli esiti restituiti dal sistema OCR;
- le operazioni valutative non sono avvenute in forma collegiale;
- non esisteva alcun sistema idoneo a garantire la tracciabilità e la verbalizzazione delle modifiche apportate ai giudizi espressi;
- identiche risposte hanno ricevuto valutazioni differenti a seconda dell'orientamento adottato dalla singola Commissione territoriale.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 hanno avuto inizio nel mese di marzo u.s..

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediato trasferimento presso la sede migliorativa, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi presso l'Ateneo di destinazione, né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto. La protrazione della situazione attuale comporterebbe altresì il rischio concreto di maturare un ritardo nel percorso formativo difficilmente recuperabile nel corso dell'anno accademico in corso

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Occorre infatti considerare che parte ricorrente risulta già regolarmente immatricolata presso una sede deteriore, avendo già occupato uno dei posti assegnati in sede di graduatoria nazionale: il trasferimento presso la sede migliorativa non comporterebbe pertanto alcun incremento del numero complessivo degli studenti iscritti al corso di laurea a livello nazionale, né alcuna alterazione del contingente totale dei posti banditi, i quali rimarrebbero invariati. Parte ricorrente si limiterebbe, in sostanza, a spostarsi da una sede all'altra all'interno del medesimo sistema formativo, senza gravare in alcun modo



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

sulla capacità ricettiva complessiva.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei – l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, gli Atenei hanno dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dagli stessi dichiarati in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché il trasferimento di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

L'urgenza cautelare risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che codesto Ecc.mo Collegio ha già fissato per il 10 giugno 2026 la trattazione di istanze cautelari avanzate in seno ad analoghi ricorsi concernenti la medesima procedura selettiva e le medesime questioni giuridiche inerenti le modalità di correzione delle prove e alla legittimità del sistema predisposto dalle Amministrazioni resistenti.

Ne deriva pertanto, compatibilmente con il carico di lavoro di codesta Ecc.ma Sezione, l'evidente esigenza di trattazione congiunta ed omogenea delle controversie caratterizzate da identità di *petitum* e di *causa petendi*, anche al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra candidati coinvolti nella medesima procedura concorsuale nazionale.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto [Ecc.mo](#) TAR ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente

consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché codesto Ecc.mo TAR Lazio- Roma adito, previa fissazione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 giugno 2026 in coincidenza con le già calendarizzate camere di consiglio tematiche relative ai ricorsi concernenti la medesima procedura selettiva, accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Trieste indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui risultano posti disponibili;
- **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso presso l'Ateneo di Trieste indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui risultano posti disponibili;

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 21 maggio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata